

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Operatori Turistici Vallo di Diano

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’Associazione denominata “**Operatori Turistici Vallo di Diano**” di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione, conformandosi alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in avanti anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e ottenuta l’apposita iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione “Associazioni di promozione sociale”, utilizza la locuzione “Associazione di promozione sociale”, ovvero l’acronimo “APS”, nella propria denominazione sociale e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione ha sede legale in _____ (Sa), via _____ n. _____.
Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria.
4. L’Associazione potrà istituire, in Italia e all’estero, sedi secondarie, uffici, punti decentrati e rappresentanze locali in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi statutari.
5. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*di cui all’art. 5 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni*).

- promuovere la formazione degli operatori per la crescita della professionalità e lo sviluppo delle competenze.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*di cui all’art. 5 comma 1 lettera f del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni*).

- organizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all’art. 5 comma 1 lettera i del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, naturale, storico e le attrattive turistiche del Vallo di Diano e dintorni, fra le quali la Certosa di San Lorenzo, le Grotte di Pertosa – Auletta, il borgo medievale di Teggiano, il fiume Tanagro e i suoi affluenti, il monte Cervati, il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte, il Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale, la Casa Museo di Joe Petrosino, il Museo della Pietra, il Museo del Cognome, il patrimonio religioso (chiese, eremi, cappelle, sacrari), l’area archeologica di Cosilinum, migliorare l’accoglienza e i servizi di informazione e assistenza turistica;
- svolgere un ruolo aggregativo, culturale e socializzante, contribuendo all’organizzazione e al successo di eventi e attività finalizzati alla più ampia ricaduta in termini turistici, culturali e socio-culturali;
- collaborare con il Comune di Padula, il Ministero della Cultura, anche attraverso sedi territoriali, e le società concessionarie dei servizi aggiuntivi nella Certosa di San Lorenzo, nella cabina di regia o altri tavoli tecnici finalizzati alla miglior esecuzione dell’Accordo di Valorizzazione.

- promuovere e organizzare eventi culturali quali manifestazioni, convegni, fiere, mostre, seminari, feste, ecc ..
- promuovere il volontariato come opportunità di valorizzare competenze e risorse personali da mettere a disposizione dell'intera comunità;
- realizzare video, materiale promozionale, tutorial, programmi radiofonici e televisivi, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione e descritti nel presente articolo, anche attraverso l'utilizzo del web;
- ideare, progettare, realizzare eventi e manifestazioni in ambito turistico, commerciale, aziendale, culturale, enogastronomico, musicale, sportivo e del tempo libero in genere, collaborare con le reti *Borghi* , *Salute e Benessere*.

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui all'art. 5 comma 1 lettera k del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- organizzare e gestione info-point di orientamento e accoglienza turistica;
- sviluppare una forte e continuativa strategia di comunicazione finalizzata alla promozione turistica, artistica, naturale e culturale del territorio valdianese. A titolo esemplificativo e non esaustivo, creare e aggiornare un sito internet relativo al sistema turistico; realizzare guide/audioguide ; elaborare materiale informativo aggiornato; costruire campagne promozionali su mass-media destinate ad evidenziare le peculiarità dell'area e a promuovere grandi eventi;
- promuovere e accogliere tavoli tecnici e istanze in tema di pianificazione strategica in ambito turistico, soprattutto coinvolgendo gli enti istituzionali;
- racogliere dati su arrivi e presenze al fine di costituire un osservatorio permanente sui flussi turistici nel Vallo di Diano, anche al fine di raccogliere utili feed back per la redazione di proposte progettuali e piani turistici da sottoporre ai potenziali stakeholders pubblici e privati;
- collaborare con tutti i comuni del Vallo di Diano, con la *Comunità Montana Vallo di Diano*, e il suo *Ufficio Turistico*, nei progetti relativi alla *Strategia nazionale delle Aree Interne* e nella gestione associata del Turismo in chiave comprensoriale. Collaborare con la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la *Provincia di Salerno* e far parte della *Consulta Provinciale sul Turismo*;
- creare itinerari turistici suddivisi per tipologia e per durata in collaborazione con altri uffici turistici zonali;
- organizzare scambi con altri gruppi di persone, in particolar modo coetanei, al fine di promuovere e valorizzare il territorio valdianese e sviluppare, attraverso attività turistiche a finalità sociali, opportunità di conoscenza e di scambio di esperienze;
- promuovere i prodotti del Vallo di Diano, sia alimentari quali carni, formaggi e salumi, tipicità gastronomiche, pani, che manufatti tradizionali quali Artigianato artistico, pietre di lavorazione, lavorazioni storiche; (agricoli, artigianali, eno-gastronomici)

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 5 comma 1 lettera z del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

- recuperare, ripristinare, ristrutturare e gestire beni pubblici, anche confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare per le attività associative ed, eventualmente, mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto ministeriale. Sulla base dei criteri definiti a livello ministeriale il Consiglio direttivo individuerà quelle di proprio interesse.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione, in base alle clausole del presente statuto, tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, nonché, nella misura stabilita dalla legge, le APS e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono nei valori di promozione sociale, condividono le finalità di interesse generale dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il Codice Etico.

2. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4. Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso;

5. I soci si dividono in: soci ordinari, soci onorari, soci costituenti e soci volontari. La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

6. Per tutti i soci vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.

7. Sono soci ordinari le persone fisiche e gli Enti che fanno domanda di ammissione all'Associazione, impegnandosi a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2 in conformità a quanto stabilito dal presente statuto.

8. Il socio ordinario deve versare la quota associativa annuale nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

9. Sono soci onorari le persone che hanno contribuito, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

10. Soci costituenti sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

11. Sono soci volontari coloro che prestano servizio in Associazione regolarmente iscritti nel registro volontari, che versano la specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- partecipare effettivamente alla vita associativa e alle assemblee nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- partecipare, con diritto di voto e purché in regola col pagamento della quota associativa ove dovuta, all'Assemblea dei soci per eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o di Enti, il diritto a partecipare e ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo e nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di trenta giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione

1. La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
4. Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde nelle seguenti ipotesi:
 - per morte (o scioglimento, se persona giuridica);
 - recesso,
 - esclusione;
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; - in caso di persistenti violazioni degli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;
 - in caso di danni materiali o morali arrecati all'Associazione;
 - decadenza, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Il socio può sempre recedere dall'associazione. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta e ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo ne dà atto in occasione della prima riunione utile e ne effettua l'annotazione sul libro soci.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea, che si pronuncerà in occasione della prima convocazione utile. La deliberazione di esclusione produce effetto, ossia determina la risoluzione del vincolo tra il socio e l'Associazione, nel momento in cui viene notificata all'interessato. Per il socio escluso resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 c.c.
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente
 - il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
 - l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. La durata degli organi sociali è di tre anni.
4. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. In via ordinaria, l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. La convocazione deve essere fatta per iscritto ed inviata ai soci tramite posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere:
 - l'ordine del giorno;
 - la data;
 - il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.
6. In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata:
 - ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - su richiesta motivata di almeno due/terzi dei membri del Consiglio direttivo;
 - su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
7. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea, con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, e deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione, che deve tenersi almeno 24 ore dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea.
9. L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- elegge e revoca il Presidente;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'Associazione,
- nomina e revoca l'Organo di controllo nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea e ne fissa il compenso;
- nomina e revoca l'Organo di revisione legale nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale, ove predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle controversie relative all'esclusione dei soci in base a quanto regolato nel presente statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché per quelle di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte quando sono approvate da almeno tre/quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci.

11. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

12. Le delibere dell'Assemblea devono essere annotate su apposito verbale redatto dal Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Assemblea stessa. L'Associazione tiene il libro verbali dell'Assemblea dei soci, nel quale sono conservate in ordine cronologico e firmate tutte le deliberazioni assunte

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È composto da un numero dispari di componenti, tra tre e sette, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce entro 15 giorni dalla elezione Assembleare e, in questa prima riunione nomina: uno o più Vice Presidenti, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato e svolto anche con modalità telematiche.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere, su proposta del Presidente, uno o più vicepresidenti dell'Associazione, nel corso della prima riunione convocata ai sensi dell'art. 10 comma 3;
- eleggere il Segretario e il Tesoriere nel corso della prima riunione convocata ai sensi dell'art. 10 comma 3;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e adotta i provvedimenti di esclusione;
- determinare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. È eletto dall'Assemblea.
3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata all'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 8 del presente Statuto.
4. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.
5. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Assemblea.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.
8. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.
9. Le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento temporaneo, possono essere svolte da uno dei Vice Presidenti.

Art. 12 Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 10 comma 10 lettera b), svolge i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;

- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 10 comma 3 e 10 comma 10 lettera b), svolge i seguenti compiti:

- predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;
- monitoraggio pagamento quote associate e entrate finanziarie.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di revoca o dimissioni dello stesso, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere la causa di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 13 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, comma 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale Volontari

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto